



## Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N. 427

### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

### 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

### 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

### 4. Giustizia Sportiva

#### 4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 24.12.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

##### 4.1.1 Campionato Nazionale Serie B Maschile

###### GARA DEL 22/11/2025: DUELLE FUTSAL CETRARO - BERNALDA FUTSAL

Reclamo proposto da: Bernalda Futsal

Il Giudice sportivo, esaminato il ricorso proposto nei termini dalla Società BERNALDA FUTSAL avverso l'esito della gara del 22/11/2025 DUELLE FUTSAL CETRARO - BERNALDA FUTSAL, valevole per il Campionato Nazionale di Serie B, Girone G, di Calcio a 5, in oggetto rileva:

Con il gravame di che trattasi, la ricorrente chiede che venga disposta la sanzione della perdita della gara in epigrafe a carico della società ospitante, per errore tecnico della terna arbitrale.

Il tutto discenderebbe da un errore tecnico dell'arbitro che, dopo specifica riserva scritta presentata prima dell'incontro e dopo aver rilevato che le dimensioni delle linee perimetrali ed interne del campo di gioco fossero di larghezza inferiore a quanto disposto nel Regolamento di Gioco (5cm anziché 8cm), avrebbe ugualmente consentito la disputa dell'incontro in forza di quanto disposto nel comunicato ufficiale n.138 del 16/10/2026 della Divisione Calcio a Cinque che concedeva alle misure del terreno di gioco consentendo la disputa di gare su impianti con tracciature da 5 cm fino al giorno 23.10.2026.

A detta della ricorrente il direttore di gara avrebbe male interpretato il predetto C.U. n. 138 del 16/10/2025, da qui la richiesta d'accertamento dell'errore tecnico, con conseguente istanza di sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-6 ai sensi dell'art. 10 comma 1 del C.G.S in violazione dell'art.4 del Regolamento degli Impianti e dei Campi di gioco.

Con le memorie depositate nei termini la resistente si difendeva eccependo l'insussistenza della irregolarità della gara avendo gli arbitri provveduto a verificare la regolarità della segnatura e del terreno di gioco ed all'esito di tali attività ritenuto di far svolgere regolarmente la gara, non riscontrando alcuna violazione e/o irregolarità.

Inoltre rappresentava che la società resistente non poteva essere in alcun modo ritenuta responsabile di alcun fatto o situazione che abbia influito sul regolare svolgimento della gara, essendosi attenuta alle



indicazioni degli Arbitri e permettendo il corretto svolgimento della gara stessa, prendendovi parte.

Da ultimo precisava che comunque non vi fosse stata alcuna violazione dell'art.1 del Regolamento del Gioco del Calcio a 5, in quanto nel stesso Regolamento è prevista, nella sezione "Decisioni Ufficiali FIGC", al punto 3 "Area di Gioco", "L'area di gioco deve essere un rettangolo, con linee di delimitazione perimetrali ed interne chiaramente visibili di larghezza da 5 a 8 cm, con esclusione delle linee dei lati minori del rettangolo, ovvero le linee di porta che devono essere obbligatoriamente di 8 cm"., mentre è stato solo col CU 1070 del 16/05/2025 che è stata ha introdotta l'estensione della larghezza delle linee ad 8 cm.

Inoltre in favore della società resistente veniva rilasciato dalla Divisione C5 un "verbale di visionatura impianto di gioco", che indicava alla società neopromossa in serie B, gli adeguamenti da effettuare, prevedendo come alternativa al ritracciare delle aree di gioco con linee da 8 cm cui l'installazione di protezioni in gomma lato sud (tribuna) e retroporta lato est, adempimento adottato dalla società che in data antecedente l'incontro aveva provveduto ad installare le protezioni di gomma, ponendo così in essere tutte le prescrizioni indicate nel verbale di visionatura.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Dall'esame del referto di gara e del relativo supplemento di referto inviato dall'arbitro ha trovato conferma la ricostruzione sullo svolgimento dei fatti rappresentata dalla ricorrente.

Il direttore di gara, infatti, ha riportato che "la società ospitata (Bernalda Futsal) nella persona del sig. Ercolani Enrico, dirigente accompagnatore ufficiale, faceva rilevare, formalizzando un' apposita riserva scritta, che la larghezza delle tracciature del terreno di gioco non fossero conformi a quanto previsto dall'art 4 del regolamento del gioco del Calcio a 5. In riferimento al contenuto della riserva di cui in allegato, dopo una breve interlocuzione con il Signor Ercolani, procedevamo e consentivamo che la gara iniziasse normalmente. In specie, ci attenevamo in maniera rigorosa e fedele al contenuto del comunicato ufficiale n.138 (di cui in allegato) che testualmente concede deroga alla disputa di gare su impianti con tracciature da 5 cm fino al giorno 23.10.2026.."

Nel successivo supplemento di referto richiesto ha precisato che " si precisa che avevamo modo di rilevare in maniera oggettiva la larghezza di cm5 delle linee sul terreno di gioco in occasione della misurazione effettuata dal sig. Ercolani, dirigente accompagnatore della squadra ospitata. Si evidenzia, altresì, che erano presenti tracciature ulteriori e diverse, rispetto a quelle previste dal Regolamento del calcio a 5. Considerata la natura polifunzionale dell'impianto di gara, cui si è fatto cenno nel referto, è verosimile che tali segni siano riconducibili a discipline sportive diverse."

Rilevato che il fatto, così come descritto, configura senza ombra di dubbio un errore tecnico dell'arbitro, considerato che la Regola 1 del Regolamento del Gioco del Calcio a Cinque stabilisce al punto 3. DIMENSIONI DEL RETTANGOLO DI GIOCO che "**Tutte le linee devono avere una larghezza di 8 cm.**"

Detta misura, infatti, è la diretta trasposizione della normativa FIFA che, nel corrispettivo Art.1 del Regolamento " Futsal Laws of the Game



2024-25" riguardante le dimensioni del campo di gioco (Pitch dimensions), prevede a sua volta che "All lines must be 8cm wide" (Tutte le linee devono avere una larghezza di 8 cm).

Quanto alle disposizioni previste nel C.U. n.138 pubblicato in data 16/10/2025, che avrebbero indotto l'arbitro a derogare alle misure minime previste nel Regolamento di gioco, deve rilevarsi come le stesse non siano applicabili alla fattispecie in esame.

Il richiamato CU 138/25, difatti, è circoscritto ai soli impianti nei quali si disputano gare di Handball e di Calcio a 5, e non anche a tutti gli altri impianti in cui si praticano più discipline sportive.

Tanto è vero che la deroga è stata espressamente prevista solo per **"le Società che disputano le proprie gare su impianti utilizzati anche dalla F.I.G.H."**, dunque in un ambito assai limitato.

L'arbitro per poter derogare alle misure minime previste nel Regolamento prima dell'inizio della gara avrebbe dovuto verificare la presenza di tale prerequisito, direttamente oppure anche mediante richiesta di allegazione di specifica documentazione da parte della società ospitante, ma nessuna indagine o richiesta in tal senso al dirigente della società ospitante è stata effettuata dal direttore di gara.

A ciò si aggiunga, inoltre, che col richiamato comunicato 138/25 la Divisione Calcio a cinque aveva concesso detta facoltà di deroga solo per un periodo limitato di tempo ( **"le Società che disputano le proprie gare su impianti utilizzati anche dalla F.I.G.H., hanno sette giorni di tempo dal presente Comunicato per adeguarsi a quanto disposto"** ).

Considerato che il C.U. 138 è stato pubblicato in data 16/10/2025 le società avrebbero potuto usufruire di tale deroga solo fino al 23/10/2025, ossia in data antecedente la disputa dell'incontro (nonostante l'errore presente sulla copia del Comunicato Ufficiale allegata dall'arbitro indicante la diversa data di scadenza al 23/10/2026, refuso frutto di un evidente errore materiale di trascrizione).

Quanto alla richiesta di sanzione della perdita della gara a carico della società ospitante, deve evidenziarsi che qualora l'arbitro avesse correttamente rilevato delle irregolarità del rettangolo di gioco avrebbe dovuto, tramite il capitano, invitare la Società ospitante ad eliminarle entro un termine che, a sua discrezione, ritenesse compatibile con la possibilità di portare a termine la gara e comunque entro il tempo di attesa.

Tale indicazione, tuttavia, non è mai pervenuta da parte del direttore di gara alla società DUELLE FUTSAL CETRARO, che dunque non è stata posta in condizioni di poter sanare le eventuali irregolarità rilevate dall'arbitro.

Ritenuta, quindi, accertata la comprovata situazione di irregolarità del terreno di gioco in relazione alle misure delle linee del rettangolo di gioco,

#### P.Q.M.

Visto l'art. 10, comma 5 del CGS a scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 312 del 26/11/2025 decide:



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5  
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma  
Tel. 06.98876993  
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it  
calcio5.gare@lnd.it  
segreteriagenerale@pec.divisionecalcioa5.it



Non omologare la gara in epigrafe e disporre la ripetizione della stessa  
rimettendo gli atti alla Divisione Calcio a Cinque per i conseguenti  
adempimenti di competenza;  
Si dispone la restituzione della tassa di reclamo;

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque  
(**Avv. Massimiliano De Renzis**)

**Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 24/12/2025.**

IL SEGRETARIO  
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE  
Stefano Castiglia